



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



DOCUMENTI ARISTEIA

documento n. 9

Assemblee in videoconferenza

novembre 2001



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



ASSEMBLEE IN VIDEOCONFERENZA

ASSEMBLEE IN VIDEOCONFERENZA

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Analisi introduttiva - 3. L'evoluzione giurisprudenziale - 4. L'assemblea dei soci - 5. Il consiglio di amministrazione - 6. La convocazione per e-mail - 7. Conclusioni.

1. PREMESSA

Il rapido ed inarrestabile sviluppo di Internet ed il relativo moltiplicarsi di utenti e di servizi on-line hanno generato una nuova tipologia di scambi telematici; tipologia integralmente basata su supporti "non convenzionali".

Il processo di globalizzazione dei mercati, con lo sviluppo della new economy e dell'e-commerce, ha comportato dirette ed inevitabili conseguenze sul piano giuridico. Le più evidenti di esse sono proprio la non fisicità del luogo delle nuove transazioni e il mezzo mediato di transazione.

In tal senso, Internet offre la possibilità di non essere più legati fisicamente ad un luogo per lo svolgimento dei propri affari ed interessi, dando l'opportunità di poter essere seguiti ovunque dai medesimi. Così la videoconferenza, che è un sistema che, sfruttando la rete Internet, consente la comunicazione, la condivisione e l'interscambio a distanza ad una pluralità di soggetti in tempo reale, di informazioni audio-video e di files (documenti di testo, fogli di calcolo, immagini, tracce audio, filmati, ecc.).

Essa, dunque, consentendo il collegamento telematico ed audio-video in tempo reale ad una pluralità indefinita di soggetti, da una pluralità indefinita di luoghi, è forse uno degli strumenti di maggior interesse che la rivoluzione telematica ha prodotto. In tal senso, basti riflettere, ad esempio, sull'abbattimento dei costi di produzione di un'assemblea di società: spostamenti, location, alberghi, ecc; ma anche sui tempi per la produzione e lo svolgimento della stessa.

A fronte di una spesa minima per implementare i computers con la tecnologia che la consente, ossia un modem, una scheda audio-video, una web cam, ed un microfono, la videoconferenza, rendendo possibile la partecipazione attiva all'assemblea senza spostamenti fisici di persone, comporta una flessione vertiginosa dei costi e dei tempi di cui sopra.

Da quanto sinora detto si evince sempre maggiormente la necessità che i formanti - tanto legislativo, quanto dottrinale e giurisprudenziale - riescano ad essere al passo con i tempi, operando, a tal fine, una verifica sulla

compatibilità delle norme esistenti in rapporto alle nuove forme di interconnessione e di interrelazione telematica (si pensi al commercio elettronico, piuttosto che alla sottoscrizione digitale, alla tutela di diritti in Internet, alla eventuale responsabilità del provider per gli illeciti commessi in rete, ma anche alla videoconferenza, al domicilio virtuale, ecc.) attraverso una interpretazione estensiva dei precetti normativi, ovvero approntando una normativa di specie per materie non disciplinabili con le leggi attuali (in tal senso, basti ricordare la recente disciplina sulla firma digitale di cui al D.p.r. 445/2000; sul punto cfr. diffusamente Documento Aristeia n. 2, La firma digitale nella previsione del D.p.r. 445/2000).

2. ANALISI INTRODUTTIVA

Dal punto di vista giuridico - partendo dal presupposto che, in base alle disposizioni di cui all'art. 2328, c.c. avuto riguardo alla disciplina dell'atto costitutivo delle s.p.a. e di cui all'art. 2475, c.c. con riferimento alla costituzione delle s.r.l., ai soci è consentito stabilire le regole che determinano il funzionamento delle società entro i limiti e nel rispetto delle norme inderogabili fissate dal legislatore al fine di garantire il regolare funzionamento degli organi sociali - l'ammissibilità dello svolgimento assembleare per il tramite della videoconferenza dipende direttamente dal rispetto delle prescrizioni normative in ordine alle assemblee medesime.

In tal senso, al fine della validità dell'adozione delle deliberazioni assembleari, l'ordinamento detta una serie di regole tese a disciplinare le varie fasi del procedimento assembleare in merito, tanto alla costituzione dell'assemblea, quanto ai requisiti per la validità delle deliberazioni, nonché in ordine al rispetto del diritto di intervento e di voto; regole, queste, che sono espressione, da un lato, del principio collegiale e, dall'altro, del principio di maggioranza, ossia di quei principii attraverso i quali e nel rispetto dei quali si informano la discussione ed il confronto volti alla determinazione univoca della volontà assembleare, che va così a coincidere con la volontà sociale.

Questi i principii, posti a fondamento del corretto ed efficace funzionamento delle assemblee, i quali debbono necessariamente essere rispettati allorché esse si svolgano per videoconferenza.

Con la presente indagine si tenderà, pertanto, a verificare la compatibilità della regola civilistica assembleare e a dimostrare come le riunioni svolte in videoconferenza garantiscano il pieno rispetto di dette previsioni normative.

3. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE

Con riferimento alla possibilità di svolgere attività assembleari di società per videoconferenza, l'interpretazione estensiva delle norme codicistiche sulle modalità di svolgimento, tanto del consiglio di amministrazione (di cui all'art. 2388, c.c.), quanto in dell'assemblea dei soci (di cui agli artt. 2368 e ss., c.c.), è stata, negli ultimi anni, in giurisprudenza ampiamente argomentata, così come sono stati, altresì, omologati statuti di società che prevedevano la modalità di convocazione delle assemblee per posta elettronica, introducendo, in tal modo, nella prassi, due clausole per così dire "anomale", ma certamente innovative.

Così, già nel 1996, il Tribunale di Milano omologò, con decreto n. 2985 del 15 marzo, uno statuto che prevedeva lo svolgimento della riunione del consiglio di amministrazione per videoconferenza; dello stesso avviso fu il Tribunale di Roma che, con decreto del 24 febbraio 1997, accogliendo la stessa interpretazione del giudice milanese dichiarò la legittimità di una clausola dello statuto di una società a responsabilità limitata che prevedeva la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si svolgessero per tele/videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti fossero identificabili e che fosse loro garantito l'intervento in tempo reale nella discussione, e ciò al fine di introdurre nel sistema societario le potenzialità delle comunicazioni a distanza. A ciò seguì il decreto del 19 dicembre 1997 del Tribunale di Udine che accolse tale indirizzo, e quello più recente del Tribunale di Bologna (decreto n. 3792 del 13 luglio 1999) che ha omologato lo statuto di una società a responsabilità limitata che prevedeva lo svolgimento delle riunioni assembleari per videoconferenza. Da ultimo il decreto del Tribunale di Sassari del 19 maggio 2000, che ha omologato l'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata che prevede la possibilità di convocare l'assemblea dei soci mediante posta elettronica e che ne consente lo svolgimento in videoconferenza. In tal senso, con riguardo alle modalità di convocazione, l'art. 8 dello statuto omologato prevede, testualmente, che "l'assemblea ordinaria può essere convocata mediante posta elettronica, con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società, ed annotato nel libro dei soci"; mentre, avuto riguardo allo svolgimento dell'assemblea ordinaria per videoconferenza, l'art. 12 dello statuto omologato dispone che "l'assemblea ordinaria può riunirsi mediante videoconferenza tra la sede e le varie filiali della società ove precisato nell'avviso di convocazione. La condizione essenziale per la validità dell'assemblea in video conferenza tra la sede e le filiali è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro". Inoltre il medesimo articolo prevede che ogni filiale nomini due rappresentanti con funzione, l'uno di presidente e l'altro di segretario dell'assemblea "locale" cui sarà demandata la verifica della presenza dei soci, la validità della deleghe, la possibilità di intervento in tempo reale, la regolarità delle votazioni e che avranno il compito di dare esecuzione alle direttive del presidente dell'assemblea "generale", al quale trasmetteranno apposito verbale firmato. Per il caso in cui non fosse possibile il collegamento con una filiale, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata; se nel corso dell'assemblea venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea generale e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. In caso di contestazioni potrà essere utilizzata come prova dal presidente la videoregistrazione della videoconferenza. È, inoltre, prevista la possibilità, previa delibera dell'assemblea dei soci, di adoperare nuove tecnologie per la convocazione, la riunione e la votazione, che garantiscano comunque le condizioni di cui sopra.

Si deve, altresì, rilevare che, ad oggi, data la previsione di cui all'art. 32 della l. 24.11.2000, n. 340, che ha sostituito il III e IV comma dell'art. 2330, c.c., e il I comma dell'art. 2411, c.c., riformando la fase costitutiva

e modificativa delle società ed eliminando l'omologazione dello statuto da parte del giudice, l'omologa viene compiuta dal notaio, il quale, ricevuto l'atto costitutivo, procede al deposito dello stesso e, contestualmente, richiede l'iscrizione al registro delle imprese. Il controllo preventivo di legalità del notaio va, dunque, a sostituire il controllo di legittimità del tribunale, mentre le verifiche formali dello statuto verranno effettuate dall'ufficio del registro delle imprese.

Con riferimento alla fase modificativa, al notaio verbalizzante è affidato, dal IV comma dell'art. 32 della l. 340/00 modificativo dell'art. 2411, c.c., il compito svolgere un controllo sulla regolarità formale e sulla legittimità sostanziale dell'atto modificativo e di richiedere l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese contestualmente al deposito. Per il caso in cui il notaio ritenga inadempite le condizioni di legge, entro trenta giorni ne darà comunicazione agli amministratori, i quali (o in loro mancanza i soci), nei trenta giorni successivi, potranno ricorrere al tribunale per l'omologazione della deliberazione modificativa (sul punto cfr. diffusamente Documento Aristeia n. 1, Semplificazione amministrativa e giudizio di omologazione). Il giudice è, pertanto, chiamato al controllo di legittimità solo a fronte dell'impugnazione delle modifiche all'atto costitutivo da parte degli amministratori o dei soci.

4. L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Secondo la previsione dell'art. 2368, c.c., l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, mentre all'art. 2370, c.c., è disciplinato il diritto di intervento dei soci.

Ancorché, fino ad oggi, non era ipotizzabile una disquisizione in merito al significato ed alla portata del termine presenza nell'ambito dell'art. 2368, c.c., se non nei limiti della possibilità o meno di essere rappresentati in assemblea, con l'introduzione della videoconferenza anche in ambito societario, si rende necessaria una interpretazione della portata del termine.

Nell'accezione generale del termine, per presenza si è soliti intendere, tanto l'essere fisicamente in un determinato luogo in un determinato momento, quanto l'intervenire a qualche cosa, mentre nel significato di cui all'art. 2368, c.c., il termine presenza è accolto in una accezione più ampia, comprendente tanto la fisicità della stessa presenza ai fini della costituzione del quorum, quanto gli aspetti tipici che la presenza coinvolge in ambito di assemblea, ossia la partecipazione attiva e l'intervento, nonché il voto.

L'essere presenti viene dunque accolto, nella dizione codicistica, nel senso di partecipare, ossia di contribuire attivamente alla formazione della volontà assembleare in armonia con il principio collegiale; la dottrina è concorde nello specificare come la funzione precipua del principio collegiale e del principio maggioritario sia quella, appunto, di consentire la formazione della volontà assembleare della società attraverso l'influenza reciproca delle tendenze e della volontà individuali.

Alla base del principio collegiale c'è, infatti, l'esigenza di garantire la formazione della volontà assembleare attraverso l'interagire dei singoli soci in merito agli oggetti dedotti in assemblea.

In tal senso la previsione della riunione assembleare per videoconferenza nella clausola statutaria omologata dal Tribunale di Sassari (cfr. supra, par. 3), in quanto, pur prescindendo dalla presenza fisica di tutti i

partecipanti nel medesimo luogo, garantisce comunque la presenza intesa nell'accezione codicistica di cui sopra, precisando che comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione; che vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni; che venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione (ancorché per le assemblee dei soci sia discussa la natura necessaria ai fini della deliberazione della verbalizzazione), la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti (che debbono essere depositati presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza), nonché la possibilità di partecipare alle votazioni. Verificandosi tali presupposti, così come precisa la clausola omologata, "l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro".

La previsione dello svolgimento dell'assemblea ordinaria in videoconferenza non costituisce una deroga al metodo collegiale, quanto piuttosto un modo di realizzazione dello stesso garantendo la partecipazione attiva dei soci. In tal senso, a fronte dell'inserimento nello statuto sociale della clausola che consente di convocare l'assemblea anche in luogo diverso dalla sede sociale in base alla previsione di cui all'art. 2363, c.c., si può argomentare nel senso di ritenere dispensabile la specifica previsione statutaria a che le riunioni si svolgano per videoconferenza, dato che, come dimostrato, lo svolgimento per videoconferenza non deroga ai principi generali, bensì integra una modalità alternativa di svolgimento. Da ultimo, si deve tener presente che, attraverso lo svolgimento assembleare per videoconferenza, non si realizza la modalità di cui all'art. 2533, c.c., con riguardo alle assemblee separate di società cooperative, data la unitarietà temporale ed anche, virtualmente, spaziale, delle teleriunioni per il mezzo di Internet.

Da quanto sinora detto, risulta dunque evidente come la previsione dello svolgimento di assemblea in video conferenza non comporti violazione alcuna al principio collegiale alla base del procedimento di formazione della volontà assembleare; interpretazione, questa, che secondo la dottrina dominante e la oramai consolidata giurisprudenza di cui è stato fatto cenno precedentemente (cfr. supra, par. 3), viene pacificamente estesa anche alle riunioni dei consigli di amministrazione delle società di capitali purché vengano garantiti il diritto alla presenza nel senso precedentemente esposto ed il diritto di intervento.

5. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con riguardo alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, la norma di cui all'art. 2388, c.c., dispone che per la validità di dette deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, salvo che l'atto costitutivo non richieda un maggior numero di presenti. È inoltre previsto che, sempre salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta, mentre, inderogabilmente, il voto non può essere dato per rappresentanza.

A fronte, quindi, della derogabilità della regola della maggioranza assoluta, il principio collegiale non è derogabile.

Anche con riferimento alla presenza richiesta per le riunioni del C.d.A. vige lo stesso criterio interpretativo del termine “presenza” adottato a conforto dell’attuabilità delle riunioni dei soci per videoconferenza. Ad ulteriore conferma di ciò, si può argomentare anche considerando la lettera del disposto di cui all’art. 126 del D.lgs. n. 58/’98 (cd. Decreto Draghi), là dove viene fatto uso, da parte del legislatore, non del termine presenza, bensì dell’espressione partecipazione (“l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di tanti soci [...]”). In tal senso, pertanto, è evidente l’equivalenza semantica dei due termini nell’accezione accolta per la disciplina societaria.

Avuto riguardo alla norma che impone il divieto di esprimere il voto per rappresentanza, essa non va ad impedire che la votazione sia effettuata per videoconferenza in quanto in detta modalità non sussiste rappresentanza alcuna, dato che è lo stesso membro del C.d.A. ad esprimersi, sia pure attraverso il mezzo mediato, svolgendo, dunque, direttamente il suo ufficio. Fondamentale, a tal proposito, sarà la verifica sull’identità dei partecipanti la riunione da parte del presidente.

In conclusione, a fronte del pieno rispetto delle condizioni poste dalla legge in ordine all’accertamento dell’identità degli intervenuti, alla verbalizzazione, al diritto di conoscere i punti all’ordine del giorno, al diritto di intervento e di prendere visione dei documenti ed alla validità delle votazioni, così come ampiamente supportato dalla giurisprudenza (cfr. supra, par. 3), nulla osta a che anche le riunioni del C.d.A. possano essere svolte per videoconferenza.

6. LA CONVOCAZIONE PER E-MAIL

In riferimento alla convocazione dell’assemblea per posta elettronica, ai sensi del disposto di cui al I comma dell’art. 2484 c.c., l’assemblea delle società a responsabilità limitata, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, deve essere convocata dagli amministratori con raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci, e ciò sia per consentire ai soci di informarsi con riguardo all’oggetto dell’assemblea, sia per dare loro modo di poter programmare la partecipazione. In tal senso è la previsione degli otto giorni, ritenendosi tale lasso temporale intercorrente tra la spedizione e l’assemblea sufficiente alla conoscenza della convocazione per il destinatario.

Il riferimento normativo al giorno di spedizione, e non a quello di ricezione della convocazione, lascia, però, aperta la possibilità che l’avviso di convocazione, ancorché spedito entro i termini prefissati dall’articolo in questione, di fatto poi non venga conosciuto dal destinatario, ad esempio per ritardi nella consegna postale, ovvero giunga al destinatario in un tempo troppo breve a che egli possa pianificare la propria partecipazione o prendere le debite informazioni con riguardo agli oggetti dell’assemblea. In tal senso, nell’interpretazione di parte della dottrina e di parte della giurisprudenza, il caso in cui l’avviso di convocazione venga recapitato in un tempo che non è ritenuto sufficiente dal ricevente per poter partecipare attivamente e con cognizione di causa all’assemblea, comporta una valutazione, da parte del giudice adito, sia avendo riguardo all’oggetto della assemblea, sia sulla base del rapporto di correttezza e buona fede tra i soci e tra questi e la società, essendo esclusa la possibilità che il giudice possa stabilire un termine diverso dagli otto giorni previsti dalla legge e che egli ritenga congruo per il socio.

Diversamente, secondo l'interpretazione fornita da altra parte della giurisprudenza e della dottrina, le quali informano il merito della questione non sulla dizione letterale della norma ma su una interpretazione teleologica del disposto, gli avvisi di convocazione, pur senza prescindere dal rispetto degli otto giorni, esistono per mettere in condizione i soci di conoscere le questioni che formeranno oggetto del dibattito assembleare, pur dovendo necessariamente essere garantito un tempo minimo tra la ricezione della convocazione e l'assemblea stessa.

Sulla base di quanto sinora riportato, aderendo all'interpretazione teleologica del disposto di cui all'art. 2484, c.c., l'avviso di convocazione deve pervenire ai soci in tempo utile a che essi possano utilmente partecipare ai lavori assembleari. In tal senso, data la non contrarietà della previsione di convocazione di assemblea mediante posta elettronica alla norma di cui sopra, essendo fatta da essa salva la diversa volontà dei soci, non sono altresì rilevabili contrasti con le finalità stesse del disposto.

In merito a ciò, è, inoltre, da considerare l'immediatezza temporale della ricezione garantita dal mezzo di trasmissione adoperato; infatti se la trasmissione di documenti per via tradizionale può essere soggetta a ritardi "fisiologici" del sistema delle poste, l'invio di documenti per posta elettronica non corre detti rischi; non solo, con la previsione normativa e la diffusione della firma digitale, che consente di criptare i documenti informatici che si intende far pervenire a terzi, viene garantita la riservatezza del documento e l'identità di colui che invia il documento.

La clausola dello statuto omologato dal Tribunale di Sassari (cfr. supra, par. 3) prevede che l'avviso di convocazione debba essere spedito all'indirizzo di posta elettronica notificato dal socio alla società e annotato nel libro dei soci. In base al disposto di cui all'art. 2484 c.c., l'avviso di convocazione deve essere spedito con raccomandata ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci.

L'omologazione di detta clausola equipara di fatto l'indirizzo di posta elettronica al domicilio tradizionalmente inteso come tale, di cui all'art. 43, I comma, c.c.

In altri termini, in detto contesto, svolgendo l'indirizzo di posta elettronica la funzione di domicilio, ci si chiede se sia rilevabile la nascita di una nuova tipologia di sede giuridica della persona, in aggiunta alla triplice previsione codicistica di domicilio residenza e dimora configurando l'indirizzo di posta elettronica come una sorta di domicilio virtuale rientrante in quelle ipotesi di luogo che non rientrano in detta tripartizione alla stregua dell'indirizzo, ovvero se esso vada fatto rientrare nell'ambito delle figure tradizionali.

In riferimento al domicilio tradizionale, esso viene definito al primo comma dell'art. 43, c.c., come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio è dunque caratterizzato, non tanto dalla presenza fisica di una persona in un determinato luogo, quanto piuttosto dal fatto che quella persona elegge quel posto quale centro dei propri affari ed interessi.

Il concetto di domicilio, ancorché tradizionalmente ancorato ad una concezione fisica di luogo, non esclude dunque la possibile smaterializzazione del luogo fisico. In tal modo il domicilio virtuale verrebbe direttamente connesso alla persona medesima a prescindere dal luogo fisico in cui essa si trova.

Se per un verso sono state affrontate le tematiche riguardanti la sicurezza delle transazioni telematiche con riferimento alla riservatezza degli scambi, alla responsabilità, alla sottoscrizione dei documenti, per altro verso non è stata ancora affrontata la questione del domicilio.

La dottrina è unanime nel sostenere l'unicità del domicilio di cui all'art. 43, c.c., ma come pacificamente condiviso, unico è il domicilio generale, in aggiunta al quale è consentito alla persona di eleggere per iscritto più domicili speciali per determinati affari. In tal senso, il domicilio virtuale di posta elettronica può essere ben considerato come il domicilio speciale eletto come tale dalla persona per lo svolgimento degli affari telematici o, quanto meno, per la parte informatica dei propri affari.

7. CONCLUSIONI

Come si è tentato di dimostrare, lo svolgimento assembleare, tanto dei soci, quanto del Consiglio di Amministrazione, è del tutto assimilabile allo svolgimento "ordinario", soprattutto dal punto di vista della unitarietà temporale e, ancorché virtualmente, spaziale.

Non derogando ai principi posti a fondamento delle assemblee societarie, questa innovativa modalità di svolgimento deve essere considerata come valida alternativa, se non addirittura come primaria scelta, soprattutto considerando che, oltre alla drastica riduzione dei costi precedentemente citati, detta modalità comporta evidenti utilità in quanto va ad eliminare i tipici ostacoli alle riunioni ordinarie; in tal senso basti pensare alla partecipazione sociale delle minoranze, piuttosto che alle adunanze "sulla carta", ovvero alle oggettive difficoltà di riunioni assembleari di multinazionali.

FONDAZIONE ARISTEIA – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti

Via Poli, 29 – Roma 00187

Tel. 06/69018323 - Fax 06/69923403 - www.aristeia.it